

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2529

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **BALDINI**

Disposizioni per la valorizzazione delle dimore natali di rilievo storico, politico, culturale e artistico nazionale nonché istituzione della Giornata nazionale dei luoghi di nascita

Presentata il 29 maggio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La riscoperta dell’identità e delle origini delle fondamenta culturali, sociali, artistiche e politiche del nostro Paese può favorire non solo le potenzialità turistiche, ma anche l’integrazione della formazione scolastica e accademica con la storia del territorio. La riscoperta di quei luoghi, spesso dimenticati e lontani dai circuiti turistici più noti, ma che hanno dato i natali a uomini e donne che invece rappresentano un tassello fondamentale della storia del nostro Paese, costituisce non solo un atto di riconoscenza verso il passato, ma anche e soprattutto un intervento di tutela delle radici nazionali a beneficio delle future generazioni.

Infatti, il luogo di nascita è sempre legato all’identità, al ricordo e alla conoscenza che il personaggio di rilievo storico, politico, culturale e artistico nazionale ha saputo veicolare attraverso il suo vissuto.

Intorno alle dimore natali, alla loro riscoperta e al loro inserimento in percorsi di promozione turistica si può sviluppare un circuito virtuoso volto alla promozione anche delle particolarità storiche e delle curiosità culturali, che consenta di inquadrare sotto una luce diversa il relativo territorio. Tali dimore non sempre si trovano nelle grandi città o nei grandi centri turistico-culturali italiani, ma molto frequentemente si collocano nelle cosiddette « periferie territoriali », lontane dai circuiti turistici di massa e quindi prive della risonanza storico-artistica e culturale che meriterebbero: a titolo di mero esempio, si ricorda come il genio Leonardo da Vinci o uno straordinario pittore come Carlo Innocenzo Cartoni, che sono stati riferimenti indiscussi per l’Europa e, successivamente, per l’intero scenario mondiale, siano nati in piccole realtà territoriali.

La valorizzazione di questi luoghi può determinare la nascita di un turismo nuovo, fatto di ricerche e di esperienze innovative, unitamente alla promozione di un tessuto produttivo artigianale a esso strettamente correlato e che, al momento, anche in ragione della desertificazione sociale e commerciale dei piccoli borghi, amplificata dal dramma dell'emergenza epidemiologica in atto, ha subito un duro colpo.

Intorno alla riscoperta delle periferie territoriali in cui sono nati o transitati i personaggi cardine della nostra identità nazionale sarà possibile garantire lo sviluppo di un'attività di approfondimento, di analisi culturale e di ricerca, anche attraverso il sistema scolastico e accademico,

finalizzata a ripercorrere la storia, la biografia del personaggio e le conseguenze del suo operato sulle sorti e sulla cultura del Paese.

La presente proposta di legge si colloca proprio in questa direzione e rappresenta la metafora di una ripresa, che è al contempo sociale, economica e culturale, che acquista un valore maggiore in una fase drammatica come quella in atto: riscoprire i valori, le gesta e i pensieri di chi ha fatto dell'Italia un riferimento prezioso nel mondo consentirà di rinnovare gli ideali intorno ai quali è stato possibile costruire l'identità del nostro Paese e, attraverso questi, si potrà guardare al futuro con occhi diversi, fatti di speranza, crescita e bellezza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica promuove e sostiene la conoscenza, il riconoscimento e la valorizzazione delle dimore natali di personaggi di rilievo storico, politico, culturale e artistico nazionale, di seguito denominate « dimore natali ». Sono promossi, altresì, percorsi storico-culturali e turistici connessi alle dimore natali, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado e delle università.

Art. 2.

(Dichiarazione dell'interesse culturale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le dimore natali, di proprietà privata o pubblica, sono dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale delle dimore natali, previsto dall'articolo 14 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è avviato anche su richiesta del proprietario della dimora natale o da un'associazione o una fondazione a essa correlata.

Art. 3.

(Registro nazionale delle dimore natali)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il registro nazionale delle dimore natali.

2. Possono essere iscritte nel registro di cui al comma 1 tutte le dimore natali, di proprietà pubblica o privata, di interesse culturale.

3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è condizione necessaria per la fruizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Promozione della conoscenza e dell'informazione sulle dimore natali)

1. L'ENIT – Agenzia nazionale del turismo promuove e incentiva la conoscenza delle dimore natali iscritte nel registro di cui all'articolo 3 e l'informazione su di esse, anche attraverso la definizione di progetti, itinerari turistici e strategie comunicative, informative e promozionali.

Art. 5.

(Fondo per il recupero e la valorizzazione storico-artistica delle dimore natali)

1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni della presente legge, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il Fondo per il recupero e la valorizzazione storico-artistica delle dimore natali, da destinare ai progetti presentati dai proprietari, pubblici o privati, di una dimora natale iscritta nel registro di cui all'articolo 3 o da un'associazione o una fondazione a essa correlata, con uno stanziamento pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità attuative del comma 1 del presente articolo.

3. I progetti di cui al comma 1 devono avere a oggetto il restauro conservativo, il recupero, la fruizione e la manutenzione straordinaria delle dimore natali o la definizione di percorsi di conoscenza, approfondimento e promozione storico-culturale e turistica in una prospettiva di massima integrazione tra arte, cultura e territorio.

Art. 6.

(Censimento delle dimore natali e di luoghi di nascita)

1. Al fine di garantire la conoscenza e la conservazione delle dimore natali, com-

prese quelle non dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dei luoghi di nascita di personaggi di rilievo storico, politico, culturale e artistico nazionale, nonché di istituire un archivio digitale pubblico, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo promuove, anche attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni e delle istituzioni, pubbliche e private, nonché delle associazioni interessate, il censimento delle dimore natali e dei citati luoghi di nascita.

Art. 7.

(Istituzione della Giornata nazionale dei luoghi di nascita)

1. È istituita la Giornata nazionale dei luoghi di nascita, di seguito denominata «Giornata nazionale», da celebrare il 4 ottobre di ogni anno. La Giornata nazionale ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare la conoscenza dei luoghi di nascita dei personaggi di rilievo storico, politico, culturale e artistico nazionale attraverso iniziative ed eventi da svolgere nel territorio in cui ricade il luogo di nascita e che si articolano intorno alla presentazione, alla valorizzazione e alla fruizione della dimora natale, qualora presente, attraverso la collaborazione delle amministrazioni e delle istituzioni locali, pubbliche e private, direttamente coinvolte.

2. Il coordinamento delle iniziative e dei rapporti tra le istituzioni è attribuito al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, secondo modalità definite con decreto del Ministro medesimo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0103640